

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

ED OSSERVANZA ALLA TARIFFA

FRA I



COMPOSITORI TIPOGRAFI

IN FIRENZE.

Fondata in Novembre 1864



FIRENZE

A SPESE DELLA SOCIETÀ

1865

Certificato di Ammissione.



Noi sottoscritti certifichiamo che il collega

____

è stato ammesso nella **Società dei Compositori-Tipografi in Firenze** *dal* ______________

Il suddetto s' impegna colla sua firma di osservare fedelmente il presente Regolamento, e di conformarsi strettamente alla Tariffa dei prezzi ivi annessa.

Firenze, il

Il Presidente

Il Socio — Il Segretario



Certificato di Partenza.

Noi sottoscritti dichiariamo che il collega

____

ha fedelmente adempiuto i suoi doveri di socio.

Per conseguenza noi gli rilasciamo il presente, raccomandandolo alla protezione delle Società consorelle.

Firenze, il

Il Presidente

Il Segretario

TARIFFA DEI COMPOSITORI-TIPOGRAFI IN FIRENZE

APPROVATA NELL'ADUNANZA GENERALE DEL DÌ 18 DICEMBRE 1864.

CORPO dei CARATTERI	PREZZO DA PAGARSI PER OGNI 1000 *nn* — DAL PRINCIPALE AL COMPOSITORE IMPAGINATORE — OPERE — Ristampa — Senza Note	Ristampa — Con Note	Manoscritto — Italiano senza Note	Manoscritto — Italiano con Note	Manoscritto — Francese senza Note	Manoscritto — Francese con Note	GIORNALI QUOTID. — Italiano — Di Giorno	Italiano — Di Notte	Francese — Di Giorno	Francese — Di Notte	DALL'IMPAGINATORE AL DILUNGO — OPERE — Rist. — Ital., Latino e Francese	Manosc. — Italiano	Manosc. — Latino e Francese / GIORNALI QUOTID. — Italiano — Di Giorno	Italiano — Di Notte	Francese — Di Giorno	Francese — Di Notte
Corpo 6 cent.	52	54	57	59	62	64	65	75	70	80	50	55	60	70	65	75
» 7 »	47	49	52	54	57	59	60	70	65	75	45	50	55	65	60	70
» 8 »																
» 9 »																
» 10 »	42	44	47	49	52	54	55	65	60	70	40	45	50	60	55	65
» 11 »																
» 12 »																
» 14 »	47	50	52	55	57	60	63	73	68	78	45	50	55	65	60	70
» 16 »	53	56	58	61	63	66	70	80	75	85	50	55	60	70	65	75

AGGIUNTE ALLA TARIFFA.

1. I caratteri di corpo superiore a 16 punti si pagheranno come *Testo* contandone i mille colle *nn* del medesimo *Testo*. — Per qualunque carattere che potrà introdursi al disotto della *Nompariglia* ne verrà stabilito il prezzo di comune accordo.

2. Il Compositore a dilungo, pel prezzo stabilito, dovrà scomporre, comporre, far le prime bozze, quindi correggere esattamente gli errori da esso fatti che gli saranno segnati, e correggere sulle seconde quelli che avesse omesso di correggere sulle prime, o nuovamente fatti correggendo queste. Il collazionare sarà a carico della Tipografia.

3. Un originale stampato, sul quale vi fossero notevoli correzioni, richiami, cancellature ec., sarà considerato come originale manoscritto nella rispettiva lingua nella quale sarà esso originale.

4. Per le Opere in lingue estranee all'italiana, latina, francese *ed in carattere romano*, il prezzo della composizione sarà aumentato su quello della Tariffa di 5 centesimi ogni mille *nn* se di Ristampa sulla ristampa, e di 10 se Manoscritto sul manoscritto, semprechè sia intelligibile.

5. L'operazione di trasportare la composizione da una giustezza in un'altra sarà pagata un terzo del prezzo dell'intera composizione, calcolata come Manoscritto sulla giustezza nella quale viene trasportata.

6. La scomposizione di qualsiasi lavoro sarà pagata il quarto della composizione, ai termini della Tariffa.

La scomposizione nelle ore straordinarie subirà lo stesso aumento proporzionale della composizione.

7. Le composizioni promiscue di tondo e corsivo porteranno l'aumento di centesimi 3; con corsivo, maiuscoletto o altro carattere dello stesso corpo porteranno l'aumento di centesimi 6; con corsivo, numeri, maiuscole, maiuscolette o altro carattere dello stesso corpo, come accade in *Cataloghi, Dizionari* ecc., saranno pagate coll'aumento di centesimi 10; finalmente per quei Dizionari od altri lavori, che oltre alle predette varietà di caratteri s'aggiungesse del carattere greco e vocaboli spazieggiati, porteranno l'aumento di centesimi 15 oltre la composizione ordinaria. — Per le composizioni in cui saranno introdotte delle grappe, il loro prezzo sarà stabilito in questi termini: Grappe da 2 a 5 righe, cent. 5; da 5 a 10, cent. 10; da 10 a 15, cent. 15; e così progressivamente.

8. Nel caso di aggiunta di una parte di manoscritto in un' opera pagata per ristampa, o viceversa, di ristampa in un' opera pagata per manoscritto, la composizione di questa parte d' originale sarà pagata pel respettivo valore.

NB. Quando vi fosse divergenza tra Principale e Compositore nello stabilire le suddette variazioni ed aumenti, essi dovranno rimettersi al giudizio di due periti, cioè di un altro Principale e di un altro Compositore, eletti dalle parti.

Annotazioni sulle impaginazioni.

1. Il numero delle migliaia di lettere contenute nelle composizioni sarà calcolato sulla quantità delle *nn* (43 *nn* tengono lo spazio di due alfabeti, 50 lettere) che possono entrare nella giustezza sul numero delle righe comprese nella pagina, e delle pagine componenti il foglio. — In una giustezza in cui entrassero, per esempio, 39 *nn* ed un apostrofe, questo apostrofe sarà considercto come *n*, e si dirà 40. — Ogni interlinea in più d' una ogni riga, sarà calcolata come un'*n* di più per riga. — Se la giustezza non oltrepasserà il numero di 20 *nn*, vi sarà un aumento di 10 centesimi per ogni mille: se non oltrepasserà il numero di 30 *nn*, vi sarà un aumento di 5 centesimi per ogni mille. — Le due righe, ecc., di testa e piedi per il numero di pagina e per la segnatura si calcoleranno come due righe quando in quella di testa vi è un titolo corrente, e si calcoleranno per una sola quando in esse vi è il solo numero di pagina.

2. Ai prezzi sovr' indicati per il Compositore impaginatore in cui è fissato già un aumento su quelli del Compositore a dilungo, saranno aggiunti in più a suo favore 15 centesimi per pagina, qualunque siane il sesto ed il carattere; le opere impaginate a colonne, come pure i giornali, saranno pagate 8 centesimi per colonna, se di due colonne; 10 centesimi, se di 3; 12, se di 4; e così progressivamente.

3. Si considererà *Impoginazione con Note* quando di esse se ne incontrano una ogni due pagine; e *senza Note* se in minor numero in totale. Il maggior valore però della composizione di esse Note, quando sono di una lunghezza da meritarlo, verrà accertato e pagato al fine di ogni volume, o prima se il Compositore lo richiedesse, ovvero quando la impaginazione passasse da un Compositore ad un altro. Lo stesso dicasi di qualunque altra composizione frammista al testo, non prevista, e meritevole di essere maggiormente retribuita.

Il valore della composizione di esse Note, quando sono maggiori di cinque righe, sarà considerato in ragione del proprio carattere.

4. Le parole in carattere *greco*, *ebraico*, ed altri segni o caratteri consimili che s'incontrassero nel lavoro, dovranno essere composte dal Compositore impaginatore e rimesse al Compositore a dilungo, il quale dovrà collocarle al debito luogo senza pretesa di compenso, semprechè non abbiano d'uopo d'essere riquadrate; e per simili composizioni, ove non siano di qualche importanza, si stabilirà dapprincipio quell'aumento di cui potranno essere meritevoli; lo stesso dicasi per quei lavori ove trovinsi vignette, ed anche per quelli dei quali richiedonsi più d'una volta le stampe per l'Autore, essendo queste operazioni da pagarsi oltre il prezzo di Tariffa e da convenirsi. — Le riquadrature di pagina con linee nelle opere, avranno l'aumento di 15 centesimi per pagina. — Occorrendo eziandio in alcune opere postille marginali, le righe di queste postille saranno pagate 5 centesimi l'una indistintamente.

5. Il Principale, o chi per esso, fisserà i bianchi necessari ai fornimenti dei sesti, e rimetterà per la prima volta tutto l'occorrente per la loro formazione, al Compositore impaginatore, e questi se li conserverà sino al fine dell'opera, e dovrà lui stesso sciogliere e marginare le forme in torchio o sui marmi.

6. L'Impaginatore sarà tenuto a tutte le correzioni ordinarie di ortografia od altre tipografiche; ma quelle così dette *straordinarie*, come sarebbero le variazioni o cambiamenti fatti dall'Autore, gli saranno pagate a parte, in ragione di 50 cent. per ogni ora di tempo necessario ad eseguirle.

7. L'Impaginatore nel rimettere l'originale al Compositore a dilungo, spiegherà ad esso tutte le norme da seguirsi nella composizione, specialmente per l'ortografia, e dovrà pure aver cura di rimettergli o fargli rimettere del carattere da scomporre il più che si potrà conveniente per il lavoro da comporsi.

Orario, Stipendi e Straordinari.

La giornata di lavoro sarà calcolata di ore 10 esattamente compite, da ripartirsi secondo le stagioni e secondo l'orario praticato nelle respettive Stamperie.

I Lavoranti che dovessero lavorare a ore, entro i limiti dell'orario stabilito, riceveranno il prezzo di cent. 50 per ogni ora.

In caso di lavori straordinari per cui si dovesse lavorare oltre l'orario, o di notte tempo o di domenica, pei quali i Compositori non potranno rifiutarsi, il Principale dovrà loro corrispondere un prezzo della metà di più a quello fissato dalla Tariffa, o del prezzo del proprio stipendio. Però, se un Compositore a dilungo ovvero un Impaginatore dovesse trattenersi per 3 o 4 sere oltre l'orario onde ultimare un'operazione necessaria, ciò non verrà calcolato come straordinario.

Lo stipendio settimanale si dovrà stabilire di comune accordo fra Principale e Lavorante.



REGOLAMENTO.

CAPO I.

Formazione e scopo della Società.

Art. 1. La Società ha per iscopo di sostenere i prezzi dei lavori stabiliti dalla qui unita Tariffa, di corrispondere un'indennità a quelli che rifiutassero un lavoro ad essi proposto a minor prezzo di quello fissato dalla Tariffa medesima, e di dare una sovvenzione ai disoccupati per mancanza di lavoro.

Quanto concerne il soccorso ai malati ed ai cronici, verrà stabilito da apposito Regolamento.

Art. 2. Tutti i Compositori–tipografi hanno diritto di appartenervi, purchè abbiano 18 anni di età e 5 di esercizio nell'arte, e si uniformino alle prescrizioni del presente Regolamento.

Tutti quei Compositori che per cause ignominiose sono stati condannati dai Tribunali criminali a pene afflittive non possono far parte di questa Società.

Art. 3. Tutti i Principali, Proti o Direttori di tipografia possono far parte della Società, ma non possono essere eletti membri del Comitato direttivo.

Art. 4. I Compositori–tipografi che non appartengono alla Società, non potranno pretendere di essere retribuiti a tenore della Tariffa.

Art. 5. La direzione della Società è affidata ad un Comitato composto di nove Soci attivi eletti a maggioranza di voti.

Art. 6. Un Cassiere estraneo al Comitato tiene in deposito i libretti della Cassa di risparmio, i titoli di rendita, ed il denaro esistente in cassa.

Art. 7. Le quote versate dai Soci, e i proventi qualunque che potessero venire da altre parti, costituiscono il Capitale della Società.

Art. 8. La Società si mette in relazione con quelle stabilite o che potranno stabilirsi nelle altre provincie dello Stato ed all'estero.

Deve perciò procurare occupazione ai membri delle Società corrispondenti, muniti di regolare Libretto o apposito Certificato, e in mancanza di occupazione dar loro una sola sovvenzione di lire 10, onde possano proseguire il loro viaggio.

CAPO II.

Dei doveri dei Soci.

Art. 9. Coloro che vorranno far parte della Società pagheranno una Lira a titolo di Tassa d'ammissione; eccettuati i membri delle Società corrispondenti sì nazionali che estere, purchè muniti dei documenti di cui all'alinea dell'art. 8.

A ciascun Socio verrà rilasciato al momento dell'ammissione, e a sue spese, il libretto sociale che egli dovrà conservare per constatare i suoi diritti alla sovvenzione ed alla indennità.

Art. 10. Il Socio verserà inoltre, salvo il caso di malattia, ogni settimana una quota di centesimi 40 nelle mani dell' Esattore della tipografia ove egli lavora; e questi gliene farà rilasciare la ricevuta mensile dall'Esattore generale sul rispettivo libretto.

Art. 11. Tutti i Soci hanno l' obbligo assoluto di rifiutare un lavoro che venisse loro proposto ad un prezzo inferiore a quello fissato dalla Tariffa, e abbandonare, occorrendo, la tipografia.

Parimente nessun Socio potrà accettare un lavoro che sia già stato per la suddetta causa rifiutato da un altro Socio.

Art. 12. Nell'uno e nell'altro caso il Socio è obbligato di darne immediata preventiva partecipazione al Comitato, sotto pena di perdere il diritto all'indennità.

Art. 13. Ciascun Socio è obbligato di notificare al Comitato la tipografia in cui potrebbero occuparsi i Soci che si trovano senza lavoro e specialmente quelli che percepiscono l'indennità.

Art. 14. I Soci esclusi o dimissionari perdono ogni diritto sui loro versamenti, i quali restano in proprietà assoluta della Società.

Art. 15. Al Socio che vorrà espatriare sarà, a sua semplice richiesta, rilasciato dal Comitato direttivo il Certificato annesso al Libretto, purchè abbia soddisfatto agli obblighi dal presente Regolamento prescritti.

Art. 16. Per ottenere questo Certificato deve il richiedente far parte della Società da sei mesi almeno, ed aver sodisfatto al pagamento delle quote all'epoca della domanda.

Art. 17. Il Socio che percepisce sovvenzione o indennità, è tenuto egualmente al pagamento della quota settimanale. Egli dovrà, dal primo dì della percezione fino al suo nuovo collocamento, presentarsi ogni giorno al Comitato, dal quale riceverà un *buono* che in fine d'ogni settimana presenterà al Cassiere per avere l'indennità o la sovvenzione.

Art. 18. Il Socio disoccupato non potrà rifiutarsi di accettare quel posto che gli venisse offerto dal Comitato, salvo i casi di ragione che verranno da questo apprezzati.

CAPO III.

Dei diritti dei Soci.

Art. 19. Sei mesi dopo la sua iscrizione, il Socio che abbia sempre adempito agli obblighi prescritti dal presente Regolamento, avrà diritto alla sovvenzione di cui all'art. 20, od all'indennità di cui all'art. 25.

Art. 20. Una sovvenzione di lire 1 al giorno, comprese le domeniche, sarà data al Socio disoccupato.

È considerato come disoccupato quel Socio che non fa parte di alcuna tipografia.

A tale effetto egli dovrà comunicare al Comitato i reali motivi della succeduta sua disoccupazione.

Art. 21. Il Comitato, prese le necessarie informazioni, quando non risulti essere il Socio disoccupato per sua colpa, provvederà per la sovvenzione, che verrà pagata al Socio settimanalmente e posticipata dal giorno della comunicazione.

Art. 22. Il Socio non avrà più diritto alla sovvenzione, qualora rifiutasse un posto dal Comitato offertogli, ben inteso che questo corrisponda il più possibile alla sua capacità.

Art. 23. Il ritardo del pagamento di quattro quote settimanali costituirà l'inammissibilità alla sovvenzione ed all'indennità.

Art. 24. Qualunque Socio attivo che si assentasse da Firenze, al suo ritorno continuerà a godere dei diritti sociali, sempre che abbia continuato il pagamento delle quote; in caso contrario subirà tre mesi di noviziato; se deve partire per servizio militare attivo o per servizio di Guardia Nazionale, ovvero andasse volontario a combattere per la libertà, al suo ritorno il noviziato non sarà che d'una settimana.

Art. 25. La indennità sarà di lire 2 e centesimi 50 al giorno, escluse le domeniche, per quel Socio che abbia abbandonato il lavoro nei casi previsti dall'art. 11; nel qual caso egli dovrà pure uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 18 e del secondo alinea dell'art. 21.

Egli avrà diritto a questa indennità dal giorno seguente a quello che avrà lasciato definitivamente la tipografia.

Tale indennità gli sarà pagata durante dodici settimane ancorchè cadesse ammalato.

Trascorse le dodici settimane, l'indennità verrà ridotta alla metà.

Art. 26. Perde il diritto all'indennità o sovvenzione:

a) Chi venisse respinto per provata incapacità;

b) Chi la percepisse per uno o più giorni nei quali abbia lavorato;

c) Chi invitato a portarsi a lavorare in una tipografia si rifiutasse, salvo i casi di cui all'art. 18;

d) Chi trovasse un mezzo di sostentamento estraneo all'arte.

Art. 27. Il Socio, dopo sei settimane di ritardato pagamento, perde ogni diritto sociale, ed in caso che venga riammesso sarà considerato come un nuovo inscritto.

Art. 28. Sarà cancellato dal ruolo dei Soci con perdita di tutti i versamenti colui che resterà disoccupato per cause ignominiose.

Art. 29. Ogni anno verrà nominato nelle tipografie, per ischede e a maggioranza di voti, un Giurì composto di venti membri; in caso di questioni eccezionali verranno estratti a sorte dal Comitato nove di questi membri, i quali giudicheranno in proposito inappellabilmente.

La nomina del Giurì sarà sempre fatta 15 giorni dopo quella del Comitato.

Tanto i membri del Comitato, quanto le parti interessate non potranno far parte del Giurì.

CAPO IV.

Delle Assemblee generali.

Art. 30. Vi saranno quattro Assemblee all'anno, una per trimestre; in esse verrà reso conto delle ope-

razioni del Comitato, dei progredimenti e degli interessi della Società.

Art. 31. Affinchè le deliberazioni dell'Assemblea sieno valide, occorre la presenza di un terzo almeno dei Soci attivi.

Art. 32. Dovendosi convocare una seconda Assemblea, per non essersi raggiunto nella prima il numero legale dei Soci, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 33. Nessuna proposta fatta in Assemblee generali potrà essere messa all'ordine del giorno per l'Assemblea susseguente, se non è appoggiata dalla maggioranza dei Soci presenti.

Art. 34. Qualunque proposta che non sia stata inserta nell'ordine del giorno nella circolare di convocazione, non potrà essere discussa se non n'è appoggiata l'urgenza dalla maggioranza.

Art. 35. Pervenendo al Comitato, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, una proposta qualunque sottoscritta da dieci Soci, questa dovrà essere posta all'ordine del giorno ed inserta nella circolare d'invito.

Art. 36. Il Comitato avrà facoltà di rifiutare l'inserzione di quelle proposte che riconoscesse contrarie all'indole e allo scopo della Società, però è obbligato indispensabilmente di renderne conto all'Assemblea.

Nella circolare d'invito tali proposte verranno annunziate col solo nome del proponente.

Art. 37. Venti Soci riuniti hanno diritto di esigere la convocazione d'un'Assemblea generale straordinaria.

Art. 38. L'Assemblea può escludere dalla Società coloro che si rendessero colpevoli d'infrazione allo Statuto, coloro che con qualunque siasi mezzo attentassero all'incremento ed esistenza della Società, quelli che per sistema si rendessero clamorosi ed intemperanti in ogni discussione, ed infine coloro che nell'epoca delle elezioni faranno circolare scritti allo scopo di coartare la libera volontà, o tendenti a denigrare la fama di qualsiasi Socio.

CAPO V.

Degli Esattori.

Art. 39. Gli Esattori sono eletti dai Soci nelle respettive tipografie, ed in difetto, dal Comitato.

Art. 40. Essi riscuotono le tasse settimanali nella loro tipografia, e ne fanno ogni quindici giorni il versamento all'Esattore generale (o in assenza di lui al Comitato), al quale debbono inevitabilmente presentarsi in fine di ogni quindicina, quand'anche non avessero pagamenti da eseguire.

In casi di suprema necessità saranno tenuti a consegnare la somma esatta ad ogni richiesta del Comitato.

In caso d'impedimento potranno farsi rappresentare da un altro Socio, dandone avviso al Comitato: essi soli però saranno sempre responsabili delle somme esatte dai Soci.

Art. 41. Rilasceranno ogni settimana una rice-

vuta al Socio, colla propria firma (tali ricevute saranno loro provvedute dal Comitato), ed in fine di ogni mese faranno rilasciare dall'Esattore generale le debite ricevute sul Libretto di ciascun Socio, le quali serviranno a loro discarico.

Art. 42. Gli Esattori sono strettamente obbligati a rendere avvertito il Comitato quando un Socio lavorasse a prezzi inferiori a quelli stabiliti dalla vigente tariffa, o fosse colpevole d'infrazione al Regolamento.

Art. 43. Dànno lettura o distribuiscono ai Soci gli scritti o stampati che dal Comitato vengono loro consegnati, e trasmettono a questo in piego suggellato le carte che venissero loro consegnate dai Soci medesimi.

Art. 44. Gli Esattori debbono procurare di persuadere gli Apprendisti che di mano in mano divengono Compositori effettivi, a inscriversi nella Società, come pure devono adoprarsi a questo scopo presso coloro che non vi appartenessero.

Gli Esattori che mancassero per loro negligenza agli obblighi assuntisi, potranno essere dal Comitato istesso dimessi dalla loro carica, e si provvederà tosto alla loro surrogazione nel modo stesso che fu stabilito per la loro elezione.

CAPO VI.

Del Comitato e delle sue attribuzioni.

Art. 45. Ogni nuovo Comitato formerà il suo uffizio nella prima seduta; le elezioni si faranno a

pluralità di voti, collo scrutinio segreto e nell'ordine seguente:

Un Presidente;
Un Vice-Presidente;
Un Segretario;
Un Vice-Segretario;
Un Contabile;
Un Esattore generale;
Tre Sindaci.

Art. 46. I membri del Comitato stanno in ufficio un anno.

Art. 47. Nessun membro può coprire due cariche.

Art. 48. Avvenendo che uno o più membri eletti ricusassero di far parte del Comitato, verranno surrogati dai Soci attivi che dopo loro riunirono maggior numero di voti.

Art. 49. Accadendo che uno o più membri del Comitato cessino per qualsiasi motivo dalle loro funzioni, prima che abbandonino il posto, si faranno per surrogarli parziali elezioni collo stesso metodo tenuto per l'elezione di tutto il Comitato. I surroganti escono di ufficio insieme cogli altri.

In questo caso di surrogazione si procederà ad una nuova formazione dell' ufficio.

Art. 50. Non potranno essere eletti a far parte del Comitato più di due individui della medesima tipografia.

Art. 51. Il Comitato, ogni anno e quindici giorni prima dell' ultima Assemblea generale, inviterà gli Esattori a far proporre dai Soci i Candidati per la nuova elezione del Comitato, nel modo che segue:

Un Candidato per le tipografie aventi da 5 a 10 Soci; due Candidati per quelle da 10 a 20; tre per quelle da 20 a 30 e così di seguito; egli ne farà lo spoglio, quindi in elenco stampato li rimanda agli Esattori, i quali seguiranno le norme prescritte dall'art. 43.

Art. 52. Il Comitato è in obbligo di radunarsi una volta la settimana, nel giorno che giudicherà più opportuno.

A richiesta di un Socio, si adunerà anche straordinariamente se trattasi di affari urgenti.

Art. 53. Nessuna questione, nessuna opera riguardante la Società potrà essere decisa o fatta dai membri del Comitato, se questo non sarà in maggioranza.

Art. 54. Sarà in facoltà del Comitato convocare i Soci in Assemblea generale straordinaria, qualora ne riconosca il bisogno.

DEL PRESIDENTE.

Art. 55. Il Presidente convoca le Assemblee generali e vi mantiene inviolabilmente l'ordine delle discussioni, può riunire il Comitato sempre che lo creda necessario, ne dirige i lavori e veglia agli interessi della Società.

Art. 56. Allorchè il Presidente avrà una proposta a fare o a discutere, dovrà cedere la presidenza al Vice-Presidente, durante la discussione a cui prenderà parte.

Art. 57. Esso munisce della sua firma i verbali

delle sedute sì del Comitato che delle Assemblee generali, i mandati, i buoni, i rendiconti e le relazioni.

DEL VICE-PRESIDENTE.

Art. 58. Il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente in assenza di questo.

Esso deve gelosamente custodire le dichiarazioni di espropriazione dei titolari di fondi della Società e quelle del Cassiere.

DEL SEGRETARIO.

Art. 59. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Comitato, li sottopone all'approvazione del medesimo e quindi li inscrive nell'apposito registro, prende nota delle proposte messe all'ordine del giorno e da discutersi nella seduta successiva.

Art. 60. Deve in ogni Assemblea generale fare un'esatta relazione delle operazioni eseguite dal Comitato, della situazione e dello stato finanziario della Società, e compilare poscia il processo verbale del resultato delle interpellanze e delle deliberazioni prese nell'Assemblea medesima. Sì l'una che l'altra saranno inscritte su di apposito registro.

Art. 61. La relazione da leggersi all'Assemblea generale (ordinaria), come pure il verbale dell'Assemblea precedente, saranno da lui assoggettati alcuni giorni prima all'approvazione del Comitato.

Art. 62. Spetta al medesimo lo scrivere le let-

tere di convocazione e di sollecitazione od altro, ordinate dal Comitato.

In queste funzioni potrà farsi coadiuvare dal Vice-Segretario.

Art. 63. Tutte le lettere e carte riguardanti la Società, *meno le dichiarazioni del Cassiere e dei Soci titolari di effetti pubblici,* saranno gelosamente custodite da lui negli archivi.

Art. 64. Sarà tenuto inoltre ad inscrivere su di un registro tutte le lettere d'uffizio che spedisce (o riceve) indicando l'oggetto e facendo un sunto delle medesime, col numero d'ordine e la data.

DEL VICE-SEGRETARIO.

Art. 65. Il Vice-Segretario farà le veci del Segretario in assenza di questo, e lo aiuterà nel disimpegno delle di lui funzioni.

DEL CONTABILE.

Art. 66. Il Contabile è incaricato della tenuta dei seguenti registri:

1° Registro dell'entrata;
2° » dell'uscita;
3° » di matricola;
4° Libro-mastro;
5° Conto del Cassiere.

Art. 67. Sul finire dell'anno, prima dell'ultima Assemblea generale, rimetterà agli Esattori un rendi-

conto per sommi capi degli introiti e delle spese, e ne compilerà uno nominativo e particolareggiato che verrà stampato e distribuito a ciascun Socio.

Art. 68. Ogni quindici giorni dovrà ripetere dall'Esattore generale le quote versate dagli Esattori delle tipografie per consegnarle tosto al Cassiere, dal quale si farà rilasciare ricevuta per presentarla nella prima adunanza del Comitato.

Art. 69. Il Contabile richiederà l'autorizzazione del Comitato per le spese eccedenti le lire 5.

Art. 70. Tutte le somme portate a uscita dovranno essere comprovate dalle rispettive quietanze e da buoni del Comitato (Modulo *A*).

DELL' ESATTORE GENERALE.

Art. 71. L'Esattore generale ritirerà ogni quindici giorni le quote dagli Esattori delle tipografie, le quali annoterà sui registri spettanti alla sua gestione, e rilascerà ricevuta mensile sul libretto di ciascun Socio.

Art. 72. Ad ogni richiesta del Contabile dovrà versare a questo le quote ricevute coll'indicazione del Ricevitore che le ha consegnate e dei Soci che le hanno pagate.

Art. 73. Alla fine di ogni trimestre dovrà chiudere il conto dei libretti, e rimetterli al Contabile, onde questi possa ripeterli sul Libro-maestro.

Art. 74. Sarà sua cura particolare di sollecitare anche personalmente gli Esattori al versamento delle quote.

DEI SINDACI.

Art. 75. Debbono i Sindaci esaminare coscienziosamente e minutamente il Registro d'entrata e quello d'uscita a confronto dei rendiconti trimestrali ed annuali che verranno loro sporti dal Contabile (riservandosi all'uopo di prendere schiarimenti dai libri dell'Esattore generale), e munire della loro firma siffatti registri e rendiconti prima di presentarli all'approvazione degli altri membri del Comitato.

Art. 76. Assistono pure il predetto Contabile nella compilazione dei Rendiconti trimestrali ed annuali particolareggiati, e sollecitano il medesimo alla presentazione di questi, ove ne sia bisogno.

CAPO VII.

Dei fondi e loro uso.

Art. 77. Sarà cura del Comitato d'impiegare i fondi della Società nella Cassa di risparmio o in quale altro modo giudicherà più proficuo purchè riconosciuto dall'Assemblea. A tal fine esso farà eleggere dai Soci uno o più membri che verseranno le somme alla suddetta Cassa, e presteranno i loro nomi per titoli o valori pubblici.

Art. 78. Il membro eletto a depositare dovrà farne tosto il versamento alla suddetta Cassa e consegnare al Comitato una precisa e fedele copia, su carta bollata, della dichiarazione da esso fatta sui registri di deposito della Cassa succitata conforme al Modulo *B*.

Art. 79. Il titolare di un fondo qualunque dovrà depositare una dichiarazione di espropriazione relativamente simile a quella indicata nell'art. precedente.

Art. 80. Il libretto costatante il deposito fatto o i titoli di pubbliche rendite dovrà essere consegnato dal Socio eletto nel giorno stesso del versamento od acquisto al Cassiere della Società, dal quale ripeterà ricevuta che dovrà rendere ostensibile alla prima seduta del Comitato.

Art. 81. Avvenendo il caso che il titolare di fondi appartenenti alla Società cessi in qualunque modo di far parte della medesima, il titolo o libretto dovrà essere intestato ad un altro Socio.

Art. 82. Ogni volta che vi sarà presso il Cassiere una somma maggiore delle lire 100 che debbono restare al medesimo per le spese impreviste, il Comitato potrà farla versare alla Cassa di risparmio.

CAPO VIII.

Del Cassiere.

Art. 83. Il Cassiere è nominato dai Soci.

Esso deve custodire gelosamente i libretti della Cassa di risparmio ed i titoli di rendita, i quali formeranno il capitale della Società.

Art. 84. Il Cassiere paga i buoni che gli sono presentati e i quali debbono essere muniti della firma del Presidente, del Contabile e di uno dei Sindaci, e li conserva per suo discarico. Rilascia eziandio dietro

autorizzazione del Comitato le iscrizioni della Cassa di risparmio, o i titoli che gli sono richiesti.

Art. 85. Per ogni iscrizione alla Cassa di risparmio e per cadaun deposito di valori pubblici rimette al Comitato una dichiarazione simile a quella indicata nel Modulo *C.*

Art. 86. Il Cassiere non rilascia alcuna iscrizione di rendita o libretto della Cassa di risparmio che dietro ricevuta del membro delegato dal Comitato.

Tali libretti od iscrizioni debbono essere restituiti al Cassiere nel termine di giorni tre facendone parimenti ricevuta al depositante. Qualora non gli venissero restituiti nel termine sopra fissato, dovrà farne immediata domanda al Comitato.

Art. 87. La durata della carica di Cassiere non ha alcuna prescrizione di tempo.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 88. La Società in Assemblea generale potrà fare al presente Regolamento quelle aggiunte e modificazioni che venissero approvate dalla maggioranza dei Soci presenti.

Art. 89. Essa potrà pure nel suo interesse unirsi alle Società della stessa arte già esistenti, facendone caso di speciale aggiunta nel presente Regolamento.

Art. 90. *Questa Società non potrà mai venire sciolta.*

Modulo A. Art. 70 del Reg.

SOCIETÀ
DI MUTUO SOCCORSO
ED OSSERVANZA ALLA TARIFFA
FRA I
COMPOSITORI-TIPOGRAFI
IN FIRENZE.

Firenze, il.....

Comitato Direttivo

*N*º (1)

Il Cassiere sig...............
sarà compiacente di pagare la somma
di lire (2).............
al latore della presente, sig...........
mediante ricevuta.

IL PRESIDENTE

IL SINDACO IL CONTABILE

(Bollo della Società)

(1) Numero d'ordine dei *Buoni*.
(2) In tutte lettere.

Modulo B. Art. 78 del Reg.

Dichiaro io sottoscritto che nei Registri della Cassa di risparmio esistente in questa Città (Firenze) trovasi al n°..... in data..... un' iscrizione a nome di..... nativo di..... tipografo-compositore, figlio del..... e della..... dimorante in..... casa n°..... piano..... la quale iscrizione appartiene di pieno diritto alla Società di Mutuo Soccorso ed Osservanza alla Tariffa fra i Compositori–Tipografi in Firenze, *e formalmente protesto di non avervi diritto di sorta nè io, nè i miei eredi e successori, essendone io semplice titolare; e intendo anzi che debba e possa detta Società valersene in assenza mia in qualsiasi tempo e circostanza come di cosa propria.*

In fede di che mi sottoscrivo

Firenze, il.....

(Firma)

Modulo C. Art. 85 del Reg.

Dichiaro io sottoscritto d' aver ricevuto dalla Società di Mutuo Soccorso ed Osservanza alla Tariffa fra i Compositori-Tipografi in Firenze, *un libretto della Cassa di risparmio avente il n°........., del quale libretto e somme su di esso inscritte mi protesto formalmente semplice depositario, appartenendo tali somme di pien diritto alla suddetta Società, e su di esse confesso di non avere alcun diritto nè io, nè i miei eredi e successori; ed intendo anzi che detta Società debba e possa valersene in qualsiasi tempo e circostanza come di cosa che realmente le appartiene.*

In fede di che mi sottoscrivo

Firenze, il.....

(Firma)

QUADRO DELLE

ANNO	1° Trimestre			2° Trimestre		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
18						
18						
18						
18						
18						
18						
18						
18						
18						
18						

NB. In caso di malattia si noterà nelle apposite caselle: se di una settimana
Lo stesso si praticherà coi disoccupati nel corso de'6 mesi di noviziato, sostituendo
scriverà: 9P. — Si raccomanda caldamente che ciò sia eseguito colla massima
mente tutto ciò che in un mese possa occorrere.

RICEVUTE DEL SOCIO

3° Trimestre			4° Trimestre			TOTALE
Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	

col segno convenzionale 1A; se di due, 2A; se di tre, 3A, e così di seguito.
alla lettera A la D: e ad un Socio che espatria, per esempio, il 9 gennaio, si
esattezza ed economia di spazio, affinchè nelle respettive caselle risulti chiara-

Firenze. — Stabilimento Civelli.



